

## **DECRETO DEL DIRETTORE GENERALE N. 7 del 31/01/2025**

**Oggetto: VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL PIANO DEGLI OBBLIGHI DELLO SCHEMA DI CONVERGENZA APPROVATO PER IL COMUNE DI ZERI PER IL PERIODO 2020-2023.**

### **IL DIRETTORE GENERALE**

**PREMESSO CHE** ai sensi della L.R. n.69/2011, come modificata in ultimo dalla L.R. n. 10/2018:

- a far data dal 1° gennaio 2012 è stata istituita l’Autorità Idrica Toscana (A.I.T.) quale ente rappresentativo di tutti i Comuni appartenenti all’ambito territoriale ottimale comprendente l’intera circoscrizione territoriale regionale (art.3, comma 1) con funzioni di programmazione, organizzazione e controllo sull’attività di gestione del servizio idrico integrato;
- l’A.I.T. ha personalità giuridica di diritto pubblico ed è dotata di autonomia organizzativa, amministrativa e contabile (art.3, comma 2);
- “[...] all’autorità idrica si applicano le disposizioni di cui al titolo IV della parte I e quelle di cui ai titoli I, II, III, IV, V, VI e VII della parte II del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali)” (art.5);
- gli Organi dell’Autorità Idrica Toscana sono (art. 6):
  - l’Assemblea;
  - il Consiglio Direttivo;
  - il Direttore Generale;
  - il Revisore Unico dei Conti;

**RICHIAMATA** la delibera dell’Assemblea n. 2/2024 del 01/03/2024 di designazione dello scrivente alla carica di Direttore Generale dell’Ente per la durata di cinque anni e la formale intesa del Presidente della Regione Toscana resa ai sensi dell’art. 9, c. 1, della L.R. 69/2011 (prot. AIT n. 4093/2024);

**PRESO ATTO CHE** il suddetto incarico ha acquisito efficacia in data 2 aprile 2024 e andrà a scadenza il 1° aprile 2029;

**DATO ATTO CHE** ai sensi dell’art.10, comma 1, della L.R. n. 69/2011 il Direttore Generale ha la rappresentanza legale dell’Autorità;

**RICHIAMATE** le funzioni del Direttore Generale disciplinate dal citato art. 10 della L.R. n. 69/2011 e dall’art. 15 dello Statuto dell’Ente;

**RILEVATO** che il Direttore Generale dell’Autorità provvede alla predisposizione degli atti da sottoporre all’approvazione dell’Assemblea e del Consiglio direttivo ai sensi dell’art. 10 comma 1 lett. h);

**PREMESSO ALTRESÌ CHE:**

# Autorità Idrica Toscana

---

- l'articolo [154, comma 4](#), del [d.lgs. n. 152, del 2006](#), come modificato dall'articolo [34, comma 29](#), del [decreto legge 179/12](#), dispone che "il soggetto competente, al fine della redazione del piano economico-finanziario di cui all'articolo 149, comma 1, lettera d), predispone la tariffa di base, nell'osservanza del metodo tariffario di cui all'articolo [10, comma 14, lettera d\)](#), del [decreto-legge 13 maggio 2011, n. 70](#), convertito, con modificazioni, dalla [legge 12 luglio 2011, n. 106](#), e la trasmette per l'approvazione all'Autorità per l'energia elettrica e il gas".
- con l'articolo 21, commi 13 e 19, del D.L. n. 201/11, sono state trasferite all'Autorità per l'energia elettrica e il gas (successivamente denominata Autorità per l'energia elettrica il gas ed il sistema idrico (AEEGSI), e, a partire dall'anno 2018, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (ARERA)) "*le funzioni di regolazione e controllo dei servizi idrici*", competenze previste dall'art. 10, comma 14, lett. d) ed e), del D.L. n. 70/11 e successivamente specificate con l'articolo 3 del D.P.C.M. 20 luglio 2012;

## **RILEVATO CHE:**

- in adempimento alla normativa sopra citata, con riferimento al quarto periodo regolatorio (2024-2029), l'Autorità di Regolazione Energia Reti e Ambiente ha approvato il Metodo tariffario idrico per il quarto periodo regolatorio MTI-4 con la Deliberazione 639/2023/R/IDR;
- l'art. 1 della richiamata Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR, definisce Gestore il soggetto che gestisce il SII ovvero ciascuno dei singoli servizi che lo compongono in virtù di qualunque forma di titolo autorizzativo e con qualunque forma giuridica in un determinato territorio, ivi inclusi i Comuni che li gestiscono in economia;
- con la richiamata deliberazione 639/2023/R/IDR, ARERA accoglie le disposizioni in ordine all'organizzazione dei servizi pubblici locali con "[...] l'obiettivo di realizzare economie di scala e garantire una gestione efficiente degli investimenti e delle operazioni e ridurre il divario esistente (water service divide) tra il Centro-Nord e il Mezzogiorno";
- al fine di superare le inefficienze delle gestioni, l'Autorità di Regolazione Nazionale ha previsto, con l'art. 32 dell'Allegato A alla Deliberazione 639/2023/R/IDR, l'applicazione dello specifico schema regolatorio di convergenza che "si applica [...] ai gestori del servizio idrico integrato caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari"; questo schema prevede una graduale implementazione per favorire una progressiva convergenza agli obblighi regolatori ordinari, in particolare per quanto riguarda la qualità del servizio e la tariffa, attraverso un percorso obbligatorio della durata di sei anni, monitorato dall'Ente di Governo dell'Ambito, integrando quanto già disciplinato con la qualità tecnica nella Deliberazione 917/2017/R/IDR;
- in particolare, lo schema di convergenza per il calcolo delle tariffe del servizio idrico integrato, rappresenta un metodo semplificato per l'aggiornamento delle tariffe dei Comuni rispetto al metodo ordinario ARERA e permette di affrontare con una gradualità di sei anni sia gli adempimenti tariffari che quelli di qualità contrattuale (nel significato di qualità del servizio reso agli utenti ai sensi della carta dei servizi) e tecnica (relativa alle modalità di erogazione del servizio in termini di parametri tecnici quali la riduzione delle perdite di acquedotto, le interruzioni di servizio, la potabilità dell'acqua distribuita,

# *Autorità Idrica Toscana*

---

gli sversamenti da fognatura, lo smaltimento dei fanghi di depurazione e la qualità del refluo restituito in ambiente dai depuratori);

- nel provvedimento MTI-4 di ARERA, la trattazione dell'argomento assume la valenza di due specifici articoli nel deliberato (artt. 2 e 10), seguiti dall'altrettanto specifico articolo, sopra richiamato, art. 32 dell'Allegato A alla deliberazione;

**CONSIDERATO CHE**, con espresso riferimento ai richiamati artt. 2, 10 e art. 32 dell'Allegato A, nello specifico:

- l'art. 2, prevede lo schema regolatorio di convergenza, recante regole semplificate (per un periodo limitato e predefinito) per le gestioni per le quali nei precedenti periodi siano emerse carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, consentendo all'Ente di governo dell'ambito di quantificare le componenti di costo nei termini di cui all'Articolo 31 e, conseguentemente, di redigere la predisposizione tariffaria pur a fronte di incompletezza delle informazioni;
- l'art. 10, rubricato "Misure per il superamento del Water Service Divide", prevede:
  - 10.1 L'Autorità promuove, nell'ambito delle proprie competenze, il superamento progressivo delle condizioni di limitazione nell'accesso a misure tese a favorire il continuo miglioramento dei profili di stabilità e certezza del quadro degli assetti istituzionali locali, di qualità tecnica, di qualità contrattuale, nonché gli imprescindibili elementi di trasparenza da garantire a beneficio dei fruitori del servizio.
  - 10.2 Con riferimento ai gestori del servizio idrico integrato interessati da risalenti criticità nell'avvio delle necessarie attività di programmazione e di organizzazione della gestione ai sensi della normativa vigente, caratterizzati da perduranti carenze degli atti e dei dati necessari a fini tariffari, i soggetti competenti possono adottare le regole previste per lo schema regolatorio di convergenza di cui all'Allegato A.
  - 10.3 Relativamente ai casi in cui abbia già trovato applicazione per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 lo "Schema regolatorio di convergenza" di cui all'articolo 31 del MTI-3, laddove l'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente verifichi il mancato assolvimento di uno o più degli obblighi previsti al comma 31.9 del MTI-3, ne dà comunicazione all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe d'ufficio per il terzo periodo regolatorio, a norma di quanto già disposto dal comma 31.11 del MTI-3. In tale circostanza, ove se ne rinvercano i presupposti, può trovare applicazione lo schema regolatorio di convergenza per il quarto periodo regolatorio disciplinato dall'Articolo 32 dell'Allegato A, a partire dalle tariffe come rideterminate ai sensi del precedente periodo.
- l'art. 32 dell'Allegato A, rubricato "Schema regolatorio di convergenza", declina le modalità di adozione e calcolo delle tariffe secondo lo schema di convergenza, individuando, ai fini della valorizzazione delle componenti di cui al comma 32.5, le seguenti casistiche:
  - a) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai ricavi tariffari, nonché i dati di costo e di qualità richiesti;
  - b) il gestore dispone del corredo informativo completo relativo ai soli ricavi tariffari;

# *Autorità Idrica Toscana*

---

- c) il gestore non dispone né di dati tariffari né di dati di costo;
- Il calcolo dell'adeguamento tariffario introdotta dallo Schema di convergenza presuppone un impegno dell'Ente di Governo dell'ambito e dei gestori a raggiungere la piena applicazione della normativa regolatoria nel sessennio di convergenza (2024-2029), attraverso un percorso di progressiva applicazione degli adempimenti regolatori introdotti dall'Autorità dal 2013 in poi in tema di trasparenza, qualità contrattuale e tecnica, tutela dell'utenza (corrispettivi del servizio, bonus idrico, regolazione della morosità);
- il comma 9 dell'art. 32 dettaglia il cronoprogramma degli adempimenti a cui l'Ente d'ambito si obbliga nel momento in cui promuove l'istanza per l'adozione dello Schema regolatorio di convergenza. Prende, quindi, in esame una serie di verifiche e attestazioni che l'EGA deve svolgere sulla effettiva applicazione da parte del Gestore della progressiva implementazione della regolazione ARERA. In sostanza prevede l'impegno da parte dell'EGA di svolgere le proprie attività di verifica, monitoraggio e validazione dell'operato del Gestore per il quale è stato attivato lo schema di convergenza;

**VISTA** la comunicazione trasmessa dal Comune di Zeri in data 14 maggio 2020, registrata agli atti dell'Autorità Idrica Toscana con protocollo n. 6029 del 18/05/2020, con la quale il gestore ha dichiarato la volontà di aderire allo schema regolatorio di convergenza, in risposta alla precedente comunicazione di avvio del procedimento da parte di AIT, trasmessa con protocollo AIT 4884 del 20 aprile 2020.;

**VISTA** la sottoscrizione del Piano degli Obblighi con la quale il Comune di Zeri si è impegnato a superare, nel biennio 2022-2023, le criticità presenti nella gestione;

**CONSIDERATO CHE**, con l'approvazione della proposta tariffaria per il periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), avvenuta con la delibera del Consiglio Direttivo 16/2021, AIT ha inserito la gestione di Zeri nello schema regolatorio di convergenza;

**RITENUTO CHE** l'art. 10.3 della citata Deliberazione ARERA 639/2023/R/IDR, per le gestioni collocate nell'MTI-3 all'interno dello schema regolatorio di convergenza, prevede:

- relativamente ai casi in cui abbia già trovato applicazione per le gestioni lo "Schema regolatorio di convergenza" per il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), l'obbligo da parte dell'Ente di governo dell'ambito o altro soggetto competente di verificare il mancato assolvimento di uno o più adempimenti previsti dal Piano degli Obblighi, e, qualora si constatasse ciò, l'obbligo di darne comunicazione all'Autorità ai fini della determinazione delle tariffe d'ufficio per il terzo periodo regolatorio, a norma di quanto già disposto dal comma 31.11 del MTI-3;
- la possibilità, ove se ne rinverranno i presupposti, di accedere allo schema regolatorio di convergenza nel sessennio regolatorio 2024-2029 per le gestioni che alla data di pubblicazione del provvedimento non risultassero ancora pienamente conformi alla regolazione ARERA;

**CONSIDERATO CHE** conclusosi il terzo periodo regolatorio 2020-2023 (MTI-3), AIT ha richiesto al Comune di Zeri, nel corso dell'anno 2024, lo stato di attuazione degli adempimenti contenuti nel "Piano degli Obblighi per lo schema di convergenza" approvato con la Deliberazione n. 16/2021 del 29 dicembre 2021;

# Autorità Idrica Toscana

---

**VISTA** la comunicazione del Comune di Zeri acquisita agli atti di AIT con protocollo n. 0012372/2024 del 03/09/2024 con la quale ha riferito:

- gli adempimenti assolti in materia di qualità contrattuale del servizio;
- gli adempimenti parzialmente assolti in materia di qualità tecnica del servizio;
- gli adempimenti ancora da assolvere;

**VISTA** l'ammissione a finanziamento del progetto PNRR M2C4I4.2 "Riduzione delle perdite nelle reti acquedottistiche del Comune di Zeri compresa la digitalizzazione e il monitoraggio" (CUP: H47J22000040001 – Cod. Intervento: M2C4-I4.2\_169), che prevede un finanziamento europeo di oltre 6 milioni di euro per completare gli obblighi non ancora raggiunti, consentendo di predisporre un Programma degli Interventi più ambizioso per raggiungere la piena conformità agli obblighi di ARERA in materia di qualità del servizio;

**PRESO ATTO** dello stato di attuazione del piano degli obblighi comunicato dal Comune di Zeri e che ancora residuano degli adempimenti da completare, il principale dei quali riguarda la mancata installazione dei contatori e la georeferenziazione delle reti e degli impianti, come dettagliato nella Relazione Istruttoria per la verifica degli adempimenti previsti nel Piano degli obblighi dello schema di convergenza approvato per il periodo regolatorio 2020-2024 (Allegato 1);

**CONSIDERATO CHE**, come evidenziato dalla Relazione Istruttoria, sia necessario adeguare la gestione del SII del Comune di Zeri agli obblighi stabiliti dalla regolazione ARERA per il periodo regolatorio MTI-4;

**VALUTATO CHE** tale adeguamento sia perseguibile ricorrendo, per il sessennio regolatorio 2024-2029 (MTI-4), allo schema regolatorio di convergenza, per il quale sussistono ancora i presupposti.

## **DECRETA**

1. Le premesse formano parte integrante e sostanziale del presente atto.
2. **DI APPROVARE** la relazione Istruttoria per la verifica degli adempimenti contenuti nel Piano degli obblighi dello schema di convergenza approvato per la gestione del SII del Comune di Zeri con la deliberazione del Consiglio Direttivo 16/2021 del 29 dicembre 2021 ai sensi dell'art 10.3 allegato A, Delib ARERA 639/2023/R/idr (Allegato 1);
3. **DI APPROVARE** l'applicabilità dello schema regolatorio di convergenza nel sessennio regolatorio 2024-2029 per il Comune di Zeri non ancora pienamente conforme alla regolazione ARERA come meglio specificato nell'Allegato 1;
4. **DI DISPORRE** la trasmissione del presente provvedimento al Comune di Zeri e ARERA;
5. **DI TRASMETTERE** copia del presente provvedimento al Responsabile del Procedimento di pubblicazione per la pubblicazione:
  - all'Albo Pretorio *on line* dell'Autorità per 15 giorni consecutivi;

# *Autorità Idrica Toscana*

---

- per le finalità di cui al d.lgs.33/2013, nella sezione “amministrazione trasparente” sottosezione “disposizioni generali” - “atti generali” - “decreti del direttore generale”.

*Il presente atto è registrato nella raccolta cronologica dei Decreti del Direttore Generale dell’Autorità Idrica Toscana.*

IL DIRETTORE GENERALE  
Dott. Alessandro Mazzei (\*)

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell’art.24 del D.Lgs. 82/2005

# *Autorità Idrica Toscana*

*Parere ai sensi dell'art 25 dello Statuto*

---

**OGGETTO: VERIFICA DEGLI ADEMPIMENTI CONTENUTI NEL PIANO DEGLI OBBLIGHI DELLO SCHEMA DI CONVERGENZA APPROVATO PER IL COMUNE DI ZERI PER IL PERIODO 2020-2023**

Si esprime parere favorevole in ordine alla **regolarità tecnica** del decreto di cui all'oggetto.

Firenze, 31/01/2025 .

LA RESPONSABILE DEL SERVIZIO TARIFFE E R

Dott.ssa Monica Passarelli

(\*) Documento amministrativo informatico sottoscritto  
con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. 82/2005